

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "A.N.AC.") con sede in Roma, via Marco Minghetti 10, nella persona del Presidente Raffaele Cantone

e

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica (di seguito "Dipartimento") con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele,112, nella persona del Ministro Maria Anna Madia,

PREMESSO

- che la legge 6 novembre 2012 n. 190 ha individuato, in ambito nazionale, l'A.N.AC. e le altre istituzioni chiamate a svolgere in maniera coordinata attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- che il mandato e le funzioni dell'A.N.AC. sono stati ampliati e rafforzati dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che, tra le altre misure, ha individuato l'A.N.AC. quale soggetto destinatario delle segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito di una più ampia attività di

prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, in ogni comparto che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi;

- che ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 l'A.N.AC. è chiamata a gestire, in quanto soggetto vigilante, le segnalazioni di condotte illecite inoltrate da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche;

- che l'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, attribuisce all'Ispettorato per la funzione pubblica, tra l'altro, compiti di vigilanza sull'esercizio dell'azione disciplinare e sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

- che ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 54-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento, per i provvedimenti di competenza;

- che gli organismi pubblici, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, possono, in via convenzionale, coordinare le proprie funzioni al fine di garantire che in determinate materie i rispettivi compiti istituzionali siano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente Protocollo le Parti definiscono, con riferimento alle rispettive competenze, un rapporto di collaborazione reciproca e continuativa con l'obiettivo di migliorare l'operatività dell'istituto del *whistleblowing*, mediante una strutturata e sinergica attività di confronto e di collaborazione.

Art. 3

(Attuazione del Protocollo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, le Parti, tenuto conto delle rispettive funzioni e degli obblighi di tutela imposti dall'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convengono di:
 - a) instaurare un sistema d'integrazione dei flussi e scambio dei dati acquisiti nell'ambito delle rispettive attività di competenza, finalizzato all'analisi delle problematiche comuni, nonché alla rendicontazione dei dati;
 - b) definire criteri per la suddivisione delle competenze e delle modalità di una proficua collaborazione tra i due soggetti istituzionali;
 - c) individuare le regole con cui garantire un tempestivo flusso informativo tra l'A.N.AC. e l'Ispettorato per la funzione pubblica, in modo da assicurare il coordinamento gestionale dei fascicoli su cui si ravvisi competenza concorrente;
 - d) individuare gli aspetti di criticità, emersi nella disamina delle fattispecie, che rendono necessaria la predisposizione di ulteriori Linee guida da parte dell'A.N.AC.;
 - e) individuare le criticità di carattere generale inerenti i profili normativi e la concreta attuazione delle disposizioni in materia, riscontrate negli ambiti di competenza delle due Istituzioni, al fine di un intervento regolatorio dell'Autorità e/o di segnalazioni al Parlamento e al Governo.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 2, le Parti di comune volontà convengono di istituire un tavolo tecnico per la definizione delle modalità di attuazione del Protocollo e dei reciproci obblighi.

Art. 5

(Durata e modifiche del Protocollo)

1. Il presente Protocollo, composto di dieci (n. 10) articoli, ha durata di due anni a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto, munito delle firme digitali, ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Alla scadenza, il presente Protocollo potrà essere rinnovato per espressa volontà delle Parti, con atto aggiuntivo che richiami i contenuti e i termini riportati nel presente Atto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.
3. Il Protocollo potrà essere modificato anche prima della scadenza sulla base di ulteriori aspetti o esigenze che potranno emergere nel corso della collaborazione.
4. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, con motivate considerazioni e preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte, qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dello

stesso e ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. Resta esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

Art. 6

(Oneri finanziari)

1. Il protocollo non comporta oneri finanziari. Le Parti provvedono alla sua attuazione con le rispettive risorse umane e strumentali.

Art. 7

(Riservatezza e trattamento dati personali)

1. Le Parti s'impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, di cui si venga a conoscenza in forza del presente Protocollo d'intesa, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., nonché alla tutela rafforzata della riservatezza dettata in materia di segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 8

(Utilizzo dei loghi)

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.
2. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per l'A.N.AC.: protocollo@pec.anticorruzione.it;
per il Dipartimento: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Roma, 14 settembre 2016

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente
Raffaele Cantone

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Ministro
Maria Anna Madia